

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione riconosce il valore del Paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9 della Costituzione e nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14 e nella Parte Terza del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42.
2. In attuazione delle disposizioni del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dei principi dell'articolo 8, comma 1, lett. m), dello Statuto regionale, la Regione garantisce e promuove con la presente legge la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, anche attuando i principi dello sviluppo sostenibile contenuti nelle disposizioni del Piano Territoriale Regionale.
3. La presente legge disciplina la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione sostenibile del paesaggio.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela e valorizzazione del paesaggio nonché la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ed il monitoraggio dei processi di pianificazione paesaggistica e dei mutamenti dei paesaggi regionali.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge:
 - a) per convenzione si intende la Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14;
 - b) per codice si intende il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - c) per tutela e valorizzazione si intendono le azioni previste dalla convenzione e dal codice, in particolare:
 - 1) la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;
 - 2) la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende inoltre la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

- d) per Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si intende lo strumento di pianificazione in attuazione degli artt. 135 e 143 del codice, nel rispetto della convenzione ed in relazione alle disposizioni del Piano Territoriale Regionale e delle Linee Guida per il Paesaggio approvati con legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano Territoriale Regionale).

Art. 3
Partecipazione e sensibilizzazione

1. Le politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi, si realizzano mediante le seguenti azioni:
 - a) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
 - b) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;
 - c) accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione;
 - d) promuovere la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
 - e) predisposizione di programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
 - f) promuovere insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione;
 - g) individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio; analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano; seguirne le trasformazioni;
 - h) valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
2. La Regione e gli altri enti locali promuovono la sensibilizzazione dei cittadini sul tema della salvaguardia del paesaggio e la loro partecipazione, attraverso consultazioni pubbliche periodiche, nella definizione ed attuazione delle politiche per il paesaggio. Le modalità di partecipazione pubblica al processo di pianificazione paesaggistica sono quelle previste dal regolamento regionale del 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).
3. La Regione promuove programmi pluridisciplinari di formazione sulle tematiche del paesaggio rivolti ad amministratori e personale tecnico di enti pubblici e privati interessati.

Art. 4

Piano paesaggistico regionale

1. Il Piano paesaggistico regionale:
 - a) costituisce il quadro di riferimento normativo per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, dei piani e programmi regionali, provinciali e comunali.
 - b) individua i caratteri specifici del paesaggio regionale nonché definisce e delimita le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 e quelle individuate ai sensi degli articoli 134 e 136 del codice, oggetto di azioni di tutela e valorizzazione.
 - c) individua i rischi derivanti dal mutamento degli scenari territoriali e definisce le strategie e le prescrizioni d'uso necessarie a tutelare i valori paesaggistici ed a riqualificare gli ambiti deteriorati.
 - d) detta gli indirizzi e le prescrizioni per le pianificazioni territoriali, urbanistiche e di settore, per il perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, per il sistema dei parchi, delle riserve naturali, della rete ecologica regionale, degli insediamenti urbani storici, delle testimonianze archeologiche e delle aree archeologiche.
2. Il PPR, nel rispetto dei principi del codice, definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in riferimento all'intero territorio regionale, con particolare riguardo dei valori paesaggistici, storico culturali, naturali, morfologici ed estetici.
3. Il PPR per ciascun ambito di pianificazione individua obiettivi di qualità paesaggistica da realizzare con singole azioni e definisce prescrizioni d'uso di carattere generale e territoriale.
4. Il PPR, elaborato ai sensi dell'articolo 135 comma 1 del codice, è composto dalla relazione generale illustrativa delle strategie per la tutela e la valorizzazione paesaggistica, dalla normativa di attuazione della pianificazione paesaggistica, dalla cartografia di base e di sintesi esplicativa delle strategie e in particolare dalle cartografie e dalla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143 del codice.

Capo II

Tutela e valorizzazione del paesaggio

Art. 5

La tutela paesaggistica

1. La tutela si attua mediante il PPR e secondo le disposizioni della presente legge.
2. La Regione, mediante l'attività di copianificazione di cui all'articolo 4 della legge n.13 del 2008, predispone il piano paesaggistico regionale di cui al decreto legislativo n.42 del 2004.
3. Il PPR attua la tutela del paesaggio attraverso regole e prescrizioni d'uso che gli enti territoriali rispettano nella redazione dei piani di rispettiva competenza.

Art. 6

La valorizzazione paesaggistica

1. La valorizzazione del paesaggio è realizzata mediante azioni e progetti di recupero e miglioramento dei territori in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PPR.

2. La valorizzazione paesaggistica si attua mediante il PPR, i piani di assetto territoriale di area vasta, i piani urbanistici comunali (PUC), il sistema dei centri storici, i progetti di riqualificazione e ricostruzione dei paesaggi campani, la rete ecologica regionale, provinciale e comunale comprendente le aree naturali protette nazionali e regionali e i siti Natura 2000, la rete dei bacini idrografici comprese le fasce costiere, i piani di assestamento forestale e i piani di sviluppo agricolo.

Art. 7

Strumenti per la pianificazione sostenibile

1. Il PPR, per rafforzare la componente ambientale del paesaggio regionale, individua una serie di strumenti e metodologie, da specificarsi nell'ambito delle norme di attuazione della pianificazione paesaggistica:
 - a) l'ecoconto, che misura l'impoverimento del valore di un determinato territorio, a seguito della sua trasformazione, e ne quantifica la necessaria compensazione per bilanciarne gli effetti;
 - b) il parco di assorbimento, quale strumento predisposto per attuare il riordino territoriale e per varare nuove tipologie di funzioni collettive e servizi alla città secondo il modello dell'infrastruttura verde;
 - c) la componente naturalistica della pianificazione territoriale e comunale, che garantisce la protezione, la cura e lo sviluppo di tutti i beni naturali, definendo il sistema natura della città, in connessione con la rete ecologica;
 - d) le aree di trasformabilità intese quali ambiti di potenziale trasformazione del territorio che comprendono anche zone di rigenerazione urbana, recupero edilizio, riuso dei contenitori dismessi e valorizzazione del suolo già urbanizzato;
 - e) la perequazione, la compensazione e l'incentivazione, in ambito urbanistico e territoriale, secondo le norme regionali sul governo del territorio;
 - f) i progetti di valenza paesaggistica strategica, applicabili ad ambiti di area vasta, per il riequilibrio delle componenti del paesaggio.
2. Gli strumenti e i progetti previsti nel presente articolo sono promossi in ambiti di particolare rilievo per la singolarità e la vulnerabilità dei caratteri paesaggistici presenti, per le condizioni di particolare degrado e per la diffusione dell'abusivismo edilizio.
3. La pianificazione paesaggistica si attua anche attraverso la costruzione della rete ecologica regionale che costituisce il riferimento per l'integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto più ampio delle politiche regionali.
4. La costruzione della rete ecologica viene definita ai livelli regionale, di area vasta e locale al fine di sviluppare politiche attive di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, coinvolgendo in ciò anche la pianificazione di settore.

Art. 8

Autorizzazione paesaggistica e delega di funzioni

1. Sono delegate ai Comuni che dimostrano di possedere i requisiti di cui all'articolo 146 del codice, le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice.
2. I comuni esercitano la delega mediante l'adozione dei provvedimenti specifici previsti dagli articoli del codice richiamati al comma 1.

Allegato alla delibera
Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania

3. La Regione svolge la funzione di vigilanza previsti all'articolo 155 del codice secondo modalità e forme disciplinate con successivi atti.
4. In attuazione dei principi di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, tutti i casi di persistente inerzia nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 3, sono disciplinati nel seguente modo:
 - a) su istanza del richiedente, la Regione assegna al Comune un termine massimo di 30 giorni per provvedere;
 - b) decorso inutilmente tale termine, la Regione provvede, in via sostitutiva, anche mediante nomina di commissario ad acta, con onere finanziario a carico dell'Amministrazione inadempiente.
5. La Regione adotta i provvedimenti previsti al comma 1 nel caso di interventi da realizzare nel territorio di due o più comuni, o per categorie di opere indicate nel PPR, sulla base dell'istruttoria compiuta dai comuni interessati.

Art. 9

Commissioni locali per il paesaggio

1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 8, comma 1, sono svolte previa acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio.
2. I Comuni garantiscono l'adeguato livello di competenze tecnico scientifiche e assicurano la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia.
3. La composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
4. L'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio non è obbligatoria per le istanze volte al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per le richieste di compatibilità paesaggistica, avanzate mediante il procedimento semplificato, di cui al d.P.R. n.139/2010, ascrivibili alle categorie di intervento di cui all'allegato I al d.P.R. n. 139/2010.

Art. 10

Commissione per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico

1. Con deliberazione di Giunta regionale è istituita la commissione regionale per la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 137 del codice.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 11

Approvazione del PPR

1. Il PPR, o le sue varianti, dopo l'adozione in Giunta regionale, è pubblicato sul BURC per consentire, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, la partecipazione e la formulazione di eventuali osservazioni da parte di soggetti singoli o associati, nelle forme previste dall'

articolo 7, comma 3 del regolamento regionale n. 5 del 2011 ed in attuazione dell'articolo 144 del codice

2. Il PPR, decorso il termine previsto al comma 3, viene trasmesso alla commissione consiliare competente per materia, che si esprime nel termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta. Decorso detto termine il PPR -o le sue varianti- è approvato dalla Giunta regionale, anche in assenza del parere della Commissione consiliare.
3. Il PPR approvato ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
4. Dall'adozione del PPR sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del dlgs. n. 42 del 2004 sono vietati gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

Art. 12

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. Gli enti territoriali sovracomunali e i Comuni conformano il piano da redigere, secondo la procedura dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 5 del 2011 o adeguano, con la procedura prevista dal Regolamento regionale n. 5 del 2011, i rispettivi piani e programmi al PPR entro due anni dall'approvazione del medesimo PPR, richiedendo alla Regione l'avvio della conferenza, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n.13 del 2008, alla quale partecipa il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il PPR stabilisce norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.
3. Le previsioni del PPR di coordinamento tra strumenti di pianificazione tengono conto delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del codice. Le previsioni del PPR costituiscono la componente strutturale dei piani per le aree naturali protette.
4. Il piano paesaggistico regionale ed il piano territoriale regionale costituiscono gli strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale con funzioni di guida, indirizzo e governo delle trasformazioni urbanistiche a livello provinciale e comunale.
5. I seguenti piani sono sostituiti dal PPR approvato:
 - a) il piano di cui alla l.r. 27 giugno 1987 n. 35;
 - b) i piani territoriali paesistici di cui ai rispettivi decreti ministeriali;
 - c) il piano operativo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 21 del 2003.

Art. 13

Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio

1. La Regione istituisce l'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio utilizzando proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto delle funzioni regionali di vigilanza sui comuni delegati in materia paesaggistica e di valutazione delle trasformazioni incidenti sul territorio.
2. L'osservatorio realizza studi, raccoglie elementi conoscitivi e formula proposte; cura lo svolgimento dei processi di partecipazione e sensibilizzazione previsti al presente articolo; la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, il funzionamento e i compiti operativi dell'Osservatorio.

Art. 14

Norma finanziaria

Allegato alla delibera
Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite nell'anno 2010 alla Regione Campania ex legge n. 59/1997 per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di viabilità (spesa per il personale) e non utilizzate nei bilanci 2010 e 2011 a seguito dell'assorbimento dei costi del personale trasferito nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
2. Le suddette risorse ammontanti ad euro 2.169.751,12 sono iscritte nel bilancio 2012 alla U.P.B. della entrata 10.33.81 ed alla U.P.B. della spesa 6.23.59 per essere rifinanziate alla copertura degli interventi di natura corrente per euro 1.869.751,12 e di investimento per euro €. 300.000 previsti dalla presente legge.

Articolo 15
Abrogazioni e modifiche legislative

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 (indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: tutela dei beni ambientali);
 - b) legge regionale 20 marzo 1982, n. 14 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1 - 2 comma - della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65);
 - c) legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 (Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei comuni della regione);
 - d) legge regionale 18 novembre 1995, n. 24 (Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali);
 - e) legge regionale 08 febbraio 2005, n. 5 (Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico - ambientale intorno all'antica città di Velia);
 - f) l'articolo 13, legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria regionale anno 2008).
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono modificate le seguenti norme:
 - a) l'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 è sostituito con "L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale degli ambiti della "costiera amalfitana", "penisola sorrentina" e "monti lattari" individuati dai DM 28 marzo 1985. L'area è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, secondo i Sistemi territoriali di sviluppo così come individuati dal piano territoriale regionale approvato con legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13;
 - b) l'articolo 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 nella parte relativa alla "Zona territoriale 6 - Urbanizzazioni sature" è sostituito con "Per la seguente zona, comprendente prevalentemente le espansioni residenziali recenti di scarso valore ambientale, ad esclusione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, la normativa del presente piano è disapplicata e prevale la normativa dello strumento urbanistico comunale;
 - c) l'articolo 17 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 nella parte relativa alla "Zona Territoriale 7 - Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole" è sostituito con "Per la seguente zona, comprendente prevalentemente zone non rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico, ad esclusione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, la normativa del presente piano è disapplicata e prevale la normativa dello strumento urbanistico comunale;

Allegato alla delibera
Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania

- d) all'articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 al primo comma dopo le parole "all'art. 1" aggiungere " , a far data dall'entrata in vigore della presente legge";
 - e) All'articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 al primo comma sostituire le parole "l'incremento dell'edificazione" con "nuova edificazione";
 - f) all'articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 al secondo comma sostituire le parole "incrementi delle edificazioni" con "nuova edificazione";
 - g) all'articolo 2, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 al secondo comma prima del punto aggiungere "ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge";
 - h) all'articolo 5, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 al primo comma sostituire le parole "all'incremento dell'edilizia residenziale" con "a nuova edilizia residenziale";
 - i) all'articolo 5, della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 il secondo comma è sostituito dal seguente "Restano esclusi dal divieto della presente legge gli interventi edilizi di cui alle lettere a, b, c, d del comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 su tutti gli immobili esistenti, ferma restando l'applicazione del successivo art. 6".
3. La legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata:
- a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 dopo la parola "programmatiche" è aggiunta la parola " - operative";
 - b) il comma 16 dell'articolo 12 è abrogato;
 - c) al comma 4 dell'articolo 18 dopo la parola "programmatico" è aggiunta la parola "– operativo";
 - d) al comma 6 dell'articolo 18 dopo la parola "programmatiche" è aggiunta la parola "– operative";
 - e) al comma 6 dell'articolo 18 sopprimere le parole da "e fissano" fino a "dettata dal PTCP";
 - f) alla fine del comma 6 dell'articolo 18 è aggiunta la seguente frase: "Il PUC vigente si adegua al PTCP nel termine di 18 mesi dalla sua approvazione, secondo la procedura prevista dal regolamento di cui all'art. 43 bis. Il PUC adottato, prima della sua approvazione, si adegua al PTCP entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.";
 - g) il comma 7 dell'art. 18 è sostituito dal seguente: "Il PTCP vigente, nella fase di adeguamento al Piano paesaggistico regionale di cui al decreto legislativo n. 42/2004, si adegua o si sostituisce, assumendone valore ed effetti, ai piani di settore di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/98 ed ai piani di cui alla l.r. n. 16/98. La definizione delle modalità di adeguamento o sostituzione deve obbligatoriamente avvenire nella forma delle intese, promosse dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 43 bis della presente legge, fra Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti."
 - h) i commi 8 e 9 dell'articolo 18 sono abrogati;
 - i) al comma 1 dell'articolo 23 sopprimere le parole "la tutela ambientale,";
 - j) al comma 3 dell'articolo 23, le parole da "esistenti" fino a "39" sono sostituite con le parole "suscettibili di sanatoria.";
 - k) alla fine del comma 7 dell'articolo 25 sono aggiunte le parole "e costituiscono parte integrante delle relative disposizioni programmatiche-operative";
 - l) al comma 3 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente: "4 In attuazione delle disposizioni del DPR n.380/2001 in materia di oneri di urbanizzazione, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri per l'aggiornamento degli oneri di

Allegato alla delibera
Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania

- urbanizzazione e per la definizione delle relative tabelle parametriche che sono approvate con decreto dirigenziale”;
- m) all’art. 30 sostituire le parole “con delibera della Giunta regionale” con “con decreto dirigenziale”;
 - n) all’art. 38 sostituire le parole “legge regionale 20 marzo 1982, n. 17” con “art. 9 DPR n. 380/2001”
 - o) il comma 1 dell’articolo 40 è abrogato;
 - p) il comma 2 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali -Puc- e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali -Ruec- di cui agli articoli 23 e 28, la Regione Campania, con decreto dirigenziale, concede contributi da appostarsi con legge annuale di bilancio sull’unità previsionale di base 6.23.59. Per l’attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni che ricorrono alla pianificazione in forma associata, come previsto al comma 2 dell’articolo 7 della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed a quelli sprovvisti di strumentazione urbanistica generale.”
 - q) il comma 2 dell’articolo 44 è abrogato;
 - r) il comma 3 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente:
“3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti, fino alla data di entrata in vigore del PUC, si applicano le disposizioni dell’art. 9 del dPR n. 380 del 2001 fatti salvi gli interventi di cui all’art. 7 del medesimo dPR.”;
 - s) i commi 4, 4 bis e 5 dell’articolo 44 sono abrogati.
4. La legge regionale n.13 del 2008 è così modificata:
- a) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;
 - b) l’articolo 3 è abrogato;
 - c) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“1. Per l’attuazione delle strategie e delle attività previste all’articolo 4, ove l’intesa prevista al comma 7 dell’art.5 richieda necessariamente l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si procede con l’accordo di pianificazione, disciplinato con regolamento regionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute.”
 - d) il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato;
 - e) l’articolo 7 è abrogato;
 - f) i commi 6, 7, 8, e 12 dell’articolo 9 sono abrogati.